## REGOLAMENTO (CEE) N. 2638/88 DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 1988

che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica еигореа,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88 (2), in particolare l'articolo 11, primo comma,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3917/87 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2343/88 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3917/87 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 1988.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36. (\*) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 29. 7. 1988, pag. 14.